



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### INFORMATIVA IMU – TASI 2016

Gentile contribuente ,

con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale (abolita) e riduzioni per IMU su immobili concessi in comodato gratuito (solo rispettando diverse condizioni previste dalla norma) e su Immobili locati a canone concordato.

Come noto la scadenza per il pagamento dell' acconto IMU e della TASI 2016 è **il 16 giugno: il pagamento sarà effettuato in autoliquidazione**, a mezzo **modello F24** utilizzando le stesse aliquote del 2015 riconfermate con:

**1) IMU: DELIBERA N. 5 del 27/04/2016**

**2) TASI: DELIBERA N. 10 del 27/04/2016 (Azzeramento aliquote).**

**ENTRO IL 16  
giugno  
2016**

**DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELL' ACCONTO IMU**

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la rata dell'acconto dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote stabilite dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2016:

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.*  | 8,8 PER MILLE                            |
| <b>2</b> | Esclusivamente, unità immobiliari adibite ad abitazione principale, <b>accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze</b>  | 4,0 PER MILLE<br>+<br>detrazione 200,00€ |
| <b>3</b> | Unità immobiliari concesse in comodato gratuito, escluse pertinenze**  | 5,0 per mille                            |
| <b>4</b> | Unità immobiliare, posseduta e non locata, da iscritti AIRE, escluse pertinenze, senza detrazione***   | 4,0 per mille                            |
| <b>5</b> | Terreni agricoli, zona svantaggiata****  | Esenti                                   |
| <b>6</b> | Enti non commerciali "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n 222" | Esenti                                   |
| <b>7</b> | Immobili Merce ( fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice purchè non locati e denunciati tali)  | Esenti                                   |

\* Tra la categoria "altri immobili" rientrano le abitazioni locata a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l' IMU sarà determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e ridotta al 75% ( riduzione del 25%).

\*\*L'imposta dovuta per unità immobiliari concesse in comodato gratuito può subire una riduzione del 50% nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni nessuna esclusa:

- 1) Il comodante (es. genitori) deve possedere 1 solo immobile in Italia
- 2) Il comodante (es. genitori) può possedere anche un solo immobile a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale
- 3) Il comodante (es. genitori) deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- 4) Il contratto di comodato deve essere registrato.
- 5) Attestazione possesso requisiti con dichiarazione IMU

\*\*\*E' esente l'unica unità immobiliare e le pertinenze della stessa, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso da cittadini italiani non residenti nello stato, iscritti AIRE , già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Un' eccezione è rappresentata dalle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9 per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota di cui al comma 7 e comma 13 dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011. A riguardo va precisato che il cittadino iscritto AIRE deve essere iscritto AIRE e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione AIRE, e che il trattamento pensionistico di cui godono gli AIRE, nei rispettivi paesi di residenza, debba essere identificato in pensioni in convenzione internazionale nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata nel paese estero di residenza, e pensioni autonome italiane e pensioni estere.

\*\*\*\*A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

64010-Colonnella – Via Roma, 2 - TEL. 0861743420 – FAX 0861743425

Email: [tributi@comune.colonnella.te.it](mailto:tributi@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)



1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
 2) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.  
 Viene ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché a 75);  
 (Per verificare se i terreni agricoli rientrano in zona agricola, svantaggiata, parzialmente svantaggiata o non svantaggiata collegarsi al seguente link [http://www.colonnella.gov.it/docs/ICI\\_agricolo\\_esenti.pdf](http://www.colonnella.gov.it/docs/ICI_agricolo_esenti.pdf) )

## CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU **C901**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON **F24**

| DESCRIZIONE   | CODICE TRIBUTO |       |
|---|----------------|-------|
|   | COMUNE         | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze. . . . .  | 3912           | -     |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - QUOTA STATO – INCREMENTO COMUNE | 3930           | 3925  |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili. . . . .  | 3916           |       |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati. . . . .  | 3918           |       |
| IMU – Imposta municipale propria per terreni  | 3914           |       |
| IMU – Imposta municipale propria per interessi da accertamento  | 3923           |       |
| IMU – Imposta municipale propria per sanzioni da accertamento   | 3924           |       |

## ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

**MODALITÀ per determinare la base imponibile:**

**Fabbricati:** rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

**Terreni agricoli e incolti:** reddito dominicale, rivalutato del 25%, e moltiplicato per 135 per tutti i terreni.

**Aree edificabili:** il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta.

## AVVERTENZE

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, entro le scadenze stabilite, è possibile avviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. **In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.** Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015: 1) **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 2) **Ravvedimento Breve:** applicabile dal **15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 3) **Ravvedimento Medio:** è applicabile **dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015). 4) **Ravvedimento Lungo:** è applicabile **dopo il 90° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

64010-Colonnella – Via Roma, 2 - TEL. 0861743420 – FAX 0861743425



Email: [tributi@comune.colonnella.te.it](mailto:tributi@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)



### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del Servizio tributi osserva il seguente orario:

LUNEDI – MERCOLEDI- VENERDI 10,00 – 13,00

TEL: 0861/743436

Email: [tributi@comune.colonnella.te.it](mailto:tributi@comune.colonnella.te.it)

E' disponibile sul sito internet amministrazioni comunali ( all'indirizzo [http://www. amministrazionicomunali.it](http://www.amministrazionicomunali.it) ) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta.

Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

*Dalla residenza comunale, li 10/06/2016*

64010-Colonnella – Via Roma, 2 - TEL. 0861743420 – FAX 0861743425

Email: [tributi@comune.colonnella.te.it](mailto:tributi@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

